

Codice A1817A

D.D. 14 giugno 2017, n. 1835

L.R. 17.01.2008 n. 2 e s.m.i. - Lago d'Orta. Comune di Gozzano (NO). Delimitazione fascia lacuale oggetto di regolamentazione della navigazione. Autorizzazione (art. 4, c. 1, lett. g). Delimitazione area di balneazione. Interdizione della navigazione (art. 4, c. 1, lett. d). Richiedente Lido di Gozzano S.r.l. Modifica in riduzione dell'estensione specchio acqueo.

Premesso che ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 1, lett. g) e 12 della legge regionale 17.1.2008, n. 2 e succ. mod. e int., compete alla Regione il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed esecuzione di interventi o all'occupazione di sedime demaniale che interferisca con le vie di navigazione nel caso in cui le occupazioni con opere in acqua risultino superiori a 100 metri quadri.

Considerato che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett d) della medesima legge regionale, spetta alla Regione l'approvazione di provvedimenti di interdizione o di limitazione permanente alla navigazione.

Vista la precedente determinazione dirigenziale n. 277/DB1205 del 15/11/2010 ad oggetto "L.R. 17.1.2008 n. 2 e s. m. e i. – Lago d'Orta. Delimitazione fascia lacuale oggetto di regolamentazione della navigazione. Autorizzazione (art. 4, c. 1, lett g). Delimitazione aree di balneazione. Interdizione della navigazione (art. 4, c. 1, lett d). Progetto definitivo / esecutivo. Importo dei lavori euro 246.500,00" con la quale è stata autorizzata, tra l'altro, ai fini della disciplina della navigazione, la delimitazione di area da destinare a balneazione – con posa di boe di delimitazione – nel comune di Gozzano in località Lido di Buccione.

Dato atto che con medesima determinazione è stato altresì disposta, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale 17/01/2008, n. 2 e s. m. e i., l'interdizione della navigazione nello stesso specchio acqueo.

Vista la lettera della Convenzione Lago D'Orta – Demanio Idrico Lacuale con sede in Pella, prot. n. 2474 in data 25/5/2017, pervenuta il 25/05/2017, con la quale, nel trasmettere documentazione inerente la posa di pontile fisso in località Lido di Buccione è stata comunicata la contestuale riduzione dello specchio acqueo da destinare alla balneazione con relativa modificazione della disposizione delle boe di delimitazione, chiesta dalla società "Lido di Gozzano" s.r.l. con sede in Borgomanero (P. Iva 02506290036).

Rilevato che l'intervento consiste nella riduzione per circa 13 metri fronte lago della linea di delimitazione di specchio acqueo da adibire a balneazione e conseguente spostamento delle boe disposte ortogonalmente alla costa.

Considerato che la riduzione dell'area da riservare alla balneazione, con relativa delimitazione mediante boe gialle sferiche, risulta conforme alle disposizioni di cui al regolamento regionale n. 10/R – 2009 in materia di attività balneare, al "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali" approvato con D.P.G.R. 29.3.2002, n. 1/R nonché alla L. 20.1.1997, n. 19.

Ritenuto pertanto di prendere atto della riduzione dell'area da destinare a balneazione che viene rideterminata secondo gli elaborati allegati alla comunicazione della Convenzione Lago D'Orta sopra citata, disponendo altresì la riduzione dello specchio acqueo interdetto alla navigazione (articolo 4, comma 1, lett. d) della , regionale 17.1.2008, n. 2).

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Vista la l.r. n. 23/2008.

Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs n.165/2001.

Vista la l.r. n. 2/2008 e s. m. e i.

Visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 22.6.2009, n. 6/R recante “Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque del lago d’Orta”.

Visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 28.7.2009, n. 10/R recante “Disciplina dell’attività balneare sui laghi e lungo i corsi d’acqua piemontesi”.

Visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 29.3.2002, n. 1/R recante “Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali”.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

determina

1. Di autorizzare, per quanto di competenza, e fatte salve le verifiche e/o l’acquisizione delle autorizzazioni di legge, ai fini della sola disciplina della navigazione, l’intervento presentato dalla Società Lido di Gozzano s.r.l., secondo gli elaborati di cui alla comunicazione in premessa richiamata della Convenzione Lago D’Orta, e consistente nella riduzione di specchio acqueo riservato alla balneazione, in località Lido di Buccione, in comune di Gozzano, nell’area antistante i mappali 70 e 11 del foglio 1.

2. L’intervento dovrà essere realizzato nella posizione riportata nei disegni allegati all’istanza in questione, che vengono debitamente vistati da questo Settore, subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni :

- le boe, di delimitazione dell’area di balneazione devono essere sferiche, di colore giallo, e risultare conformi alle norme di cui al regolamento regionale recante “Disciplina dell’attività balneare sui laghi e lungo i corsi d’acqua piemontesi” approvato con D.P.G.R. 28.7.2009, n. 10/R.
- Le boe disposte perpendicolarmente alla linea di costa devono essere ancorate al fondo singolarmente. Dovrà essere modificato l’elaborato grafico presentato, escludendo la posa di cima galleggiante lungo la nuova linea di delimitazione e prevedendo la posa di almeno n. 7 boe gialle sferiche.
- L’ancoraggio di ogni boa al corpo morto dovrà essere di lunghezza sufficiente a permettere il galleggiamento della medesima sulla superficie dell’acqua anche nel caso di massima escursione del lago e dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva.
- Le boe che delimitano esternamente l’area di balneazione (linea parallela alla costa) possono essere integrate con gavitelli gialli di minore dimensione, uniti tra loro da cima galleggiante da rimuoversi al termine della stagione balneare.
- Il Settore Tecnico Novara - Verbania della Regione Piemonte potrà sempre variare le modalità sopra indicate ed il richiedente dovrà attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.
- Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi.

- Il titolare della presente autorizzazione è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della stessa.
- Il titolare della presente autorizzazione ha altresì l'obbligo, a propria cura e spese, di mantenere in perfetta conservazione e manutenzione le opere in argomento e dovrà adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, i beni in argomento non costituiscano pericolo per la navigazione e la pubblica incolumità.
- Durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa al normale svolgimento della navigazione sia pubblica che privata, e dovranno essere adottati tutti i provvedimenti atti ad assicurare la sicurezza della navigazione.

3. Il presente provvedimento non costituisce titolo all'occupazione dell'area demaniale di che trattasi e pertanto dovrà essere acquisito il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell'occupazione dell'area in questione.

4. Di disporre, la riduzione dello specchio acqueo interdetto alla navigazione secondo gli elaborati di cui alla comunicazione in premessa richiamata della Convenzione Lago D'Orta, già oggetto di interdizione alla navigazione con determinazione dirigenziale n. n. 277/DB1205 del 15/11/2010.

5. Negli specchi acquei riservati alla balneazione si applicano le disposizioni di cui al regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 28.7.2009, n. 10/R; in particolare è vietato l'accesso e la navigazione con qualsiasi unità di navigazione, incluse le tavole a vela o le tavole con aquilone nonché ogni altra attività non compatibile con la balneazione.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Ing. Giovanni ERCOLE)